SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 898)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLAMIGNI, TEDESCO TATÒ Giglia, BERTI, BARSACCHI, BRANCA, COSSUTTA, JANNELLI, MAFFIOLETTI, MODICA, MORANDI, NOCI e TOLOMELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1980

Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei Corpi di polizia, Forze armate e corpi assimilati e riammissione in servizio di appartenenti ai Corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — I militari appartenenti ai Corpi di polizia, a differenza di quanto stabilito dal diritto positivo per tutti gli italiani, acquisiscono la maggiore età per potere contrarre matrimonio a 26 anni, oppure dopo il compimento di un determinato periodo di servizio.

È una condizione di inferiorità per dei cittadini costretti ad osservare leggi e regole diverse da quelle in vigore per la collettività nazionale ed in contrasto con la Costituzione della Repubblica italiana.

Nel 1930 quando venne approvato da Mussolini il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza era prescritta una anzianità di servizio di 10 anni prima che marescialli, brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie potessero essere autorizzati al matrimonio. Allora per l'arruolamento nel Corpo i giovani dovevano avere compiuto 20 anni di età. Il 9 marzo 1936 il regio decreto n. 450 stabiliva che marescialli, brigadieri e vicebrigadieri potevano, senza limitazione alcuna, essere autorizzati a contrarre matrimonio; restava la limitazione per le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza che per poter inoltrare domanda di autorizzazione dovevano avere compiuto 8 anni di servizio effettivo alle dipendenze dello Stato.

Tre giorni dopo, il decreto n. 1030 proposto da Mussolini disponeva che gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, della Milizia portuaria, della Milizia della strada in servizio permanente effettivo, in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego e gli ufficiali invalidi o mutilati in servizio sedentario, non potevano contrarre matrimonio senza prima avere ottenuto il regio assentimento; altrettanto dicasi per gli ufficiali dell'Esercito e della Marina collocati a disposizione ai sensi delle rispettive norme per l'avanzamento. Veniva poi stabilito che gli ufficiali del-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

l'Aeronautica dei ruoli naviganti non potevano ottenere il regio assentimento prima del 28° anno di età, mentre quelli della Guardia di finanza al 25° anno e della Marina solo dopo avere raggiunto il grado di tenente di vascello o corrispondente.

Il regio decreto-legge del 14 marzo 1938, n. 882, aggiornava le disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali delle Forze armate dello Stato e, nelle norme applicative emanate con regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562, veniva fissata la disposizione del deferimento al tribunale supremo militare per gli ufficiali che contraevano matrimonio senza il regio assentimento.

Con decreto del 2 maggio 1940 Mussolini emanava il regolamento per il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, del CREM (Corpo reale equipaggi marittimi), dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia dell'Africa orientale.

Il 13 giugno 1940, subito dopo l'entrata in guerra dell'Italia, con un decreto che porta la dizione « dalla zona di operazione », viene portato a 25 anni il limite di età con cui le guardie scelte e le guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzate a contrarre matrimonio.

Il succedersi nel decennio 1930-1940 dei numerosi regi decreti, di cui noi abbiamo accennato solo ai più importanti, con i continui aggiornamenti di disposizioni, regolamenti e norme disciplinari, dimostra l'affannosa e travagliata azione autoritaria e le inevitabili difficoltà del fascismo nel voler comprimere e soffocare il diritto naturale del matrimonio per le proprie esigenze di politica militare e di Stato di polizia. Da notare che tra i Corpi speciali militari creati o riorganizzati dal fascismo solo la Milizia volontaria sicurezza nazionale, pure essa facente parte, in base ad una legge del 1926, delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza assieme ai carabinieri e al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, non è stata soggetta ad alcun regolamento ufficiale per il matrimonio dei proprio componenti. Altrettanto dicasi dell'OVRA, la polizia segreta: « la pupilla del Duce ».

Con il decreto legislativo luogotenenziale del 26 ottobre 1944, n. 507, il limite di età per ottenere il regio assentimento veniva portato a 25 anni per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, della Guardia di finanza e dell'Aeronautica; questi ultimi dovevano inoltre avere prestato almeno un anno di servizio effettivo.

Con altro decreto luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 112, si riportò a 28 anni oppure a 8 anni di anzianità di servizio il limite per gli ufficiali e le Guardie di pubblica sicurezza per essere autorizzati a contrarre matrimonio.

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione repubblicana, ma questo fatto non portò alla necessaria abrogazione di gran parte della legislazione monarchico-fascista nella materia da noi esaminata. Nè impedì nel marzo 1956 l'approvazione di un disegno di legge proposto dal Governo tendente a regolamentare in maniera definitiva l'istituto della autorizzazione a contrarre matrimonio per i Corpi di polizia, che accolse i superati criteri della passata legislazione ed elevò a 30 anni il limite di età per la concessione dell'autorizzazione ai sottufficiali e al personale di truppa in servizio nell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Nel frattempo l'età per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è scesa da 20 a 18 anni.

La legge del 10 giugno 1964, n. 447, contenente norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici per i sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate, mentre stabiliva all'articolo 1 in anni sedici il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica, all'articolo 4 stabiliva il compimento del 25° anno di età come limite per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio per i sottufficiali in servizio permanente e per i militari volontari delle stesse Forze armate (esclusa sempre l'Arma dei carabinieri).

Una legge del 29 settembre 1964, n. 860, ha riportato a 28 anni il limite di età in cui i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabi-

nieri possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Una successiva legge del 1° marzo 1965, n. 117, ha stabilito lo stesso limite di 28 anni anche per i brigadieri, vicebrigadieri ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.

Per i brigadieri, vicebrigadieri, appuntati e guardie degli agenti di custodia l'articolo 10 della legge 4 agosto 1971, n. 607, ha stabilito il limite di età di 25 anni per poter contrarre matrimonio.

Il Parlamento della Repubblica solo dopo oltre 23 anni dall'approvazione della Costituzione ha abrogato, con la legge 9 ottobre 1971, n. 908, le disposizioni che prescrivevano l'autorizzazione ministeriale per contrarre matrimonio per gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia. È stato così compiuto un primo passo nel superamento di norme stabilite dalla monarchia e dal fascismo.

I sottufficiali e le guardie di pubblica sicurezza anche dopo aver raggiunto l'età di 28 anni per poter contrarre matrimonio dovevano presentare domanda al Ministro dell'interno e ricevere da questi, o da un suo delegato, l'autorizzazione. Se celebravano il matrimonio senza autorizzazione decadevano dal servizio. Questi cittadini in possesso di tutti i requisiti per far parte di un organismo che gli affida funzioni che richiedono il più elevato senso di responsabilità: tutori della legge, dell'ordine e della sicurezza collettiva, ufficiali di polizia giudiziaria, non erano ritenuti donei a scegliersi liberamente la sposa! Spettava alle autorità decidere con giudizio insindacabile sulla convenienza della progettata unione e sull'accoglimento delle domande presentate dopo avere raccolto, in via riservata a mezzo dei carabinieri e della prefettura, gli elementi informativi riguardanti la posizione sociale, la condotta morale e politica, le condizioni di salute sul conto della promessa sposa e dei familiari.

Il Ministero dell'interno ha continuato ad applicare tale iniqua disposizione nei riguardi del personale del Corpo della polizia femminile fino all'aprpovazione della legge numero 322 del 1976.

Con la legge 14 giugno 1973, n. 404, il Parlamento ha ridotto da 28 a 26 anni il limite di età prescritto per il matrimonio dei brigadieri, vicebrigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza. Inoltre ha abolito la disposizione che richiedeva per il matrimonio degli ufficiali dell'Aeronautica il compimento di determinati periodi di servizio.

La legge 19 maggio 1976, n. 322, ha infine stabilito che i brigadieri, vicebrigadieri, ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio anche prima del 26° anno di età purchè abbiano compiuto almeno 4 anni di servizio (dopo il compimento del primo anno della prima rafferma triennale).

Con la stessa legge veniva abrogato l'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, che aveva stabilito l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale per il matrimonio delle appartenenti alla polizia femminile.

Durante le discussioni delle leggi n. 404 del 1973 e n. 322 del 1976, parlamentari di tutti i partiti democratici hanno auspicato la progressiva riduzione e il superamento di tutte le norme limitatrici della facoltà di contrarre matrimonio. È stato anche constatato che le esigenze di servizio non sono tali da impedire la radicale soluzione del problema e che l'efficienza delle tre Forze armate e dei Corpi di polizia non riceve alcun danno dalla soppressione dei limiti di età per il matrimonio dei militari.

Per noi tali limiti costituiscono una violenza: una violenza contro natura e contro il principio costituzionale del diritto di famiglia, come società naturale fondata sul matrimono. La costituzione della famiglia presuppone una scelta responsabile che deve essere effettuata in piena libertà perchè deve essere sorretta dalla piena partecipazione e poggiare sul libero consenso dei coniugi. Ogni ingerenza nel limitare tale libertà a chi ha raggiunto lo sviluppo psichico e la coscienza della responsabilità del matrimo-

nio e dei doveri conseguenti, colpisce uno dei diritti più vitali dell'individuo e del consorzio civile, qual è il diritto al matrimonio, e non può che nuocere alla formazione della famiglia.

L'articolo 31 della Costituzione afferma che la Repubblica deve agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi. Le disposizioni limitative della possibilità di contrarre matrimonio per gli appartenenti alle Forze armate e di polizia costituiscono una incongruenza rispetto al principio costituzionale.

Una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato da tempo l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano il licenziamento del personale femminile allorchè questo contraeva matrimonio.

La sorte ha voluto che gli appartenenti ai Corpi di polizia venissero a trovarsi in una situazione di inconciliabilità tra matrimonio e lavoro analoga a quella delle donne già vittime di una discriminazione sociale.

Vi proponiamo quindi l'abrogazione di disposizioni e norme che affondano la loro radice nel regime della monarchia e del fascismo da tempo superato nella coscienza democratica e civile del popolo. Esse sono causa di situazioni drammatiche per coloro che ne debbono subire e patire.

Infatti drammatiche sono le condizioni di vita di quelle guardie di pubblica sicurezza che contraggono matrimono religioso segretamente, con la concessione da parte delle autorità ecclesiastiche della dispensa dalla pubblicazione degli atti matrimoniali, oppure di quelle guardie che hanno figli naturali o famiglie clandestine e sono costretti a fruire del trattamento economico ed assistenziale concessi ai celibi anzichè ai coniugati e affrontano così notevoli sacrifici morali e materiali.

Tale normativa è diventata negli ultimi tempi anche nociva per la stessa organizzazione dei Corpi di polizia poichè i proscioglimenti o i licenziamenti da essa causati hanno fatto crescere i già numerosi vuoti di organico.

Il Governo ha presentato il 20 novembre 1979 un disegno di legge (atto Senato n. 488) per la riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio.

Già in precedenza con legge 18 dicembre 1973, n. 855, e poi con la legge 19 maggio 1976, n. 321, le Camere hanno autorizzato la riammissione in servizio del personale dei Corpi di polizia proscioltosi o licenziato per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio.

Nel momento in cui il Governo con il suo disegno di legge n. 488 propone al Senato la terza riammissione in servizio del personale licenziato dai Corpi di polizia per la inosservanza delle norme sul matrimonio, riteniamo si debba affrontare il problema alla radice, rimuovendo le cause delle ripetute anomalie e abrogando norme ingiuste e innaturali.

Le restrizioni e le discriminazioni imposte ai militari e alle forze di polizia contro il diritto di formarsi una famiglia hanno conseguenze negative sul rendimento in servizio e, a volte, anche sul comportamento morale dei giovani militarizzati. Danneggia altresì gli organici di polizia. Il disegno di legge che proponiamo si ispira alle esigenze del miglioramento dei servizi a cui sono preposti i giovani militarizzati.

Esso consta di due articoli: l'articolo 1 stabilisce che anche il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate può contrarre matrimonio, secondo l'articolo 84 del codice civile, a prescindere dal raggiungimento di una particolare età o di una particolare anzianità di servizio ed abroga le disposizioni contrastanti con il codice civile; l'articolo 2 stabilisce la riammissione in servizio, a domanda, per il personale dei Corpi di polizia congedato per l'inosservanza delle disposizioni sul matrimonio e in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento.

Noi ci auguriamo che il Parlamento voglia al più presto rendere giustizia ad una categoria a cui debbono essere garantiti gli stessi diritti che sono di tutti i cittadini della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogate tutte le norme che, per il personale in servizio nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della polizia femminile, nell'Arma dei carabinieri e nelle Forze armate, stabiliscono particolari condizioni di età o di anzianità di servizio per contrarre matrimonio in deroga all'articolo 84 del codice civile.

L'aver contratto matrimonio non può comportare il proscioglimento o la decadenza dal servizio del personale di cui al comma precedente.

Per l'ammissione in servizio, l'assunzione e l'avanzamento del personale non è richiesto il requisito del celibato o della vedovanza senza prole.

Art. 2.

Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo degli agenti di custodia collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio possono, a domanda, essere riammessi in servizio purchè non abbiano superato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nei rispettivi Corpi, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.